



N. 24 - marzo 2014

Automatismi stipendiali del personale della scuola

La presente nota breve¹ è stata predisposta in occasione dell'esame in Assemblea dell'[atto Senato n. 1254](#), *Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola*².

Il disegno di legge in commento, d'iniziativa governativa, è stato presentato al Senato il 23 gennaio 2014 ed è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. costituzionali) e 5^a (Bilancio).

L'esame referente presso la 7^a Commissione è iniziato il 29 gennaio e si è concluso il 4 marzo 2014. Nel suo corso è stato approvato un emendamento al testo del decreto-legge, proposto pertanto dalla Commissione al vaglio dell'Assemblea del Senato.

Di seguito si fornisce una sintetica illustrazione del decreto-legge n. 3 del 2014

e della proposta emendativa approvata dalla Commissione.

Il provvedimento è volto a risolvere la questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012 avviata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), consentendo in via transitoria la corresponsione del trattamento economico - già definito nel 2013 - in ragione dell'acquisita classe stipendiale per il personale della scuola ed evitando il recupero di somme già corrisposte, in virtù del conseguimento di un nuovo livello stipendiale, al personale scolastico e dallo stesso percepite in buona fede. L'emendamento approvato dalla 7^a Commissione è relativo alle posizioni economiche del personale ATA.

L'**articolo 1, comma 1**, prevede che, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, non siano adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico inte-

¹ Il testo proposto ha valore meramente informativo, stante il ridotto lasso temporale intercorso tra approvazione nella Commissione di merito ed esame dell'Aula.

² Si veda anche il [Dossier n. 98](#) del Servizio Studi del Senato.

ressato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

La disposizione ha validità fino al 30 giugno 2014 e resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013³, cioè il blocco per il personale della scuola della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il 2013.

Si ricorda che il [d.l. n. 78/2010](#)⁴ reca alcune disposizioni relative al settore scolastico, tra le quali:

- l'art. 8, comma 14, stabilisce che le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del d.l. n. 112/2008⁵ (quota del 30% delle economie derivanti dal processo di razionalizzazione del comparto scuola) siano comunque destinate al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal comma 14 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- l'art. 9, comma 1, prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;
- l'art. 9, comma 23, dispone che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.

L'art. 1, comma 1, lettera b), del [DPR n. 122/2013](#) proroga fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni recate dal sopraccitato art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010.

Il **comma 2** accantona, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di euro 120 milioni a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo del cosiddetto 30% (ex art. 64, comma 9, del d.l. n. 112/2008). Di tale somma, 58,1 milioni sono relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013 (e, come si evince dalla relazione tecnica, 61,9 milioni sono relativi al mantenimento della posizione economica maturata nel 2013 al personale destinatario della citata sessione negoziale). Resta salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

³ *Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

⁴ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

L'art. 64, comma 9, del [d.l. n. 112/2008](#) destina una quota parte delle economie di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione del comparto scuola, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Il **comma 3** specifica che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

Il **comma 4** stabilisce che per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014 il blocco degli incrementi stipendiali.

Si ricorda che il blocco degli incrementi stipendiali dei dipendenti statali è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del DPR n. 122/2013.

Pertanto, come illustrato nella relazione al disegno di legge in commento, a legislazione vigente, il trattamento economico stipendiale del personale della scuola, con riferimento agli anni 2013 e 2014 è così definito:

- anno 2013: non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;
- anno 2014: è utile ai fini della maturazione delle predette posizioni stipendiali il cui pagamento, nell'anno in esame, è tuttavia sospeso, con effetti *una tantum*, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del citato d.l. n. 78/2010, così come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR n. 122/2013.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Durante l'esame in sede referente, la 7^a Commissione ha approvato l'**emendamento 1.0.5 (testo 4)**, che prevede l'aggiunta di un **articolo 1-bis**, relativo alle posizioni economiche del personale ATA.

Il **comma 1** rende disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale per il personale ATA già destinatario negli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

Ai sensi del **comma 2**, nelle more della citata sessione negoziale e non oltre il 30 giugno 2014, non si provvede al recupero delle somme già corrisposte al personale suindicato.

All'onere corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offer-

ta formativa e per gli interventi perequativi⁶ (**comma 3**).

L'**articolo 2** dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

a cura di A. Sanso'

L'ultima nota breve:

[SENATI in un flash](#)
(n. 23 - febbraio 2014)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it

⁶ Art. 4 della [legge n. 440 del 1997](#), *Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi*.